

Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - disciplina prevista dagli artt. 42, 44 e 45 del d.lgs. n. 507 del 1993 - occupazione permanente ed occupazione temporanea

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - disciplina prevista dagli artt. 42, 44 e 45 del d.lgs. n. 507 del 1993 - occupazione permanente ed occupazione temporanea - nozione - criterio discrezionale - durata infra o ultra annuale - sufficienza – esclusione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31718 del 07/12/2018

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), in base al combinato disposto degli artt. 42, 44 e 45 del d.lgs. n. 507 del 1993, l'occupazione deve essere considerata permanente quando (art. 42, comma 1, lett. c) l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno; di converso, va considerata temporanea l'occupazione priva di autorizzazione (art. 42, comma 2) ovvero (art. 42, primo comma, lett. b)) quella (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno, nonché l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, che preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione stessa. Ne consegue che la considerazione della sola durata (infra o ultra annuale) dell'occupazione del suolo pubblico oggetto dell'atto di concessione non costituisce corretta valutazione dell'esatto "discrimen" legale per qualificare come temporanea ovvero come permanente detta occupazione dovendosi, invece, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno, perché la limitazione suddetta importa sempre la natura temporanea dell'occupazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 31718 del 07/12/2018